


P.B. 11.14

STATUTO

DELLA

COMPAGNIA GRANARIA MALTESE.



MALTA

Tipografia G. GRECH, Strada Zecca 101.

1858.

STATUTO

DELLA

COMPAGNIA GRANARIA MALTESE.



TITOLO PRIMO.

Oggetto, Denominazione, Durata e Sede.

Art. 1^{mo}

È costituita una Compagnia anonima fra i sottoscritti, e quelli, che per l'avvenire otterranno Azioni, all'oggetto di acquistare Granaglie per essere vendute in Malta.

Art. 2^{do}

Questa Compagnia porta per denominazione

COMPAGNIA GRANARIA MALTESE,

e sotto questo titolo si fanno tutti gli atti, che la riguardano.

Art. 3^{zo}

La durata della Compagnia è fissata a cinque anni. Se però alla spirazione del primo quinquennio, risulta dai conti, che si dovranno formare, un profitto equivalente a non meno di otto per cento l'anno sul capitale, essa deve intendersi prorogata per altri cinque anni. Se poi allo spirare dei primi cinque anni, il profitto fosse meno degli otto per cento per anno, lo scioglimento, o la continuazione verrà decisa in una Seduta generale dei Socj a maggioranza di voti.

In qualunque tempo però, che lo stato della Compagnia presentasse una perdita di 30 per cento, o più sul capitale sociale, i Direttori dovranno prontamente convocare una Seduta generale per deliberare sullo scioglimento, o continuazione della Compagnia.

Art. 4^{to}

La Compagnia darà principio alle sue operazioni, tostochè si saranno ottenute firme per un ammontare, che il Comitato di Direzione riputerà bastevole per i primi acquisti.

Art. 5^{to}

La Sede della Compagnia è stabilita in Malta.

TITOLO SECONDO.

Dell' Amministrazione.

Art. 6^{to}

La Compagnia è amministrata da un Comitato di Direzione composto dall'Agente, dal Cassiere, e da nove Direttori.

Art. 7^{mo}

I Direttori devono giustificare di possedere almeno dieci Azioni.

Art. 8^{vo}

I Direttori vengono eletti annualmente, ed a maggioranza di voti in Seduta generale. Gli stessi Direttori possono essere rieletti.

Art. 9^{no}

Quattro Direttori supplenti saranno parimenti nominati dalla Seduta generale, per supplire in caso di assenza, o malattia di uno, o più dei Direttori Attivi. Questi funzioneranno in successione, e secondo il numero di voti ottenuto nella Seduta generale,

Art. 10^{mo}

Il *Quorum* del Comitato di direzione è formato da cinque dei suoi membri, fra i quali deve indispensabilmente intervenire l' Agente, o il Cassiere.

Art. 11^{mo}

La maggioranza di voti fissa le deliberazioni del Comitato di Direzione.

Art. 12^{mo}

Il Comitato di Direzione si raduna una volta al mese, ed ogniquale volta l' Agente, il Cassiere, od i Direttori mensili lo crederanno necessario.

Art. 13^{mo}

IL COMITATO DI DIREZIONE DELIBERA.

- §. 1. Sulle operazioni da intraprendersi dalla Compagnia.
- §. 2. Sull'ammontare delle rate da domandarsi agli Azionisti.
- §. 3. Sul modo in cui queste rate dovranno essere versate.
- §. 4. Sull' emissione delle Cedole.
- §. 5. Esamina ogni trimestre i Libri della Compagnia.
- §. 6. Stabilisce la remunerazione dell' Agente, del Cassiere, e degli altri impiegati.
- §. 7. Stabilisce, dopo esaminato lo stato della Compagnia, la rata di *dividendum* da pagarsi ai Socj da semestre in semestre.
- §. 8. Delibera definitivamente su qualunque differenza di opinione, che potrebbe talvolta nascere tra l' Agente ed il Cassiere nell'esecuzione del loro incarico.
- §. 9. Sulla nomina degli Agenti e Corrispondenti nell'estero, non che degl' impiegati della Compagnia.
- §. 10. Sulle proposte, che gli verranno fatte dall' Agente, dal Cassiere, e da qualunque dei Direttori attivi.
- §. 11. Per convocare le Sedute generali nei casi previsti nel titolo quarto.

Art. 14^{mo}

L' esecuzione delle operazioni del Comitato di Dire-

zione resta affidata all'Agente, al Cassiere, ed a due Direttori mensili.

Art. 15^{mo}

L'AGENTE ED IL CASSIERE.

- §. 1. Hanno l'intiero maneggio delle operazioni della Compagnia, unitamente ai due Direttori mensili, ed ove nascesse parità di voti si chiamerà il quinto da fra i Direttori.—Nel caso poi che i Direttori non fossero all'occasione reperibili, resta nella libertà dell'Agente, e del Cassiere di consultarsi, con due degli altri nove Direttori Attivi.
- §. 2. Rappresentano la Compagnia in tutti gli atti che la riguardano
- §. 3. Propongono le operazioni, che crederanno vantaggiose per l'interesse della Compagnia.
- §. 4. Propongono gli Agenti, i Corrispondenti, e gl'impiegati della Compagnia.
- §. 5. Formano mensilmente un rapporto dello stato approssimativo della Compagnia, per sottometterlo al Comitato di Direzione.
- §. 6. Formano ogni anno, e quando si crederà necessario dal Comitato di Direzione, lo stato, ed i conti coi rispettivi prospetti di profitto o perdita.

TITOLO TERZO.

Del Fondo Sociale, Azioni e loro versamento.

Art. 16^{mo}

Salvo il disposto nell'Art. 4, il fondo sociale è provvisoriamente fissato a £ 50,000 sterline, ed è diviso in Azioni di £ 10 sterline per Azione.

Art. 17^{mo}

Queste Azioni sono rappresentate da Cedole al portatore, firmate dall' Agente, dal Cassiere, e da due Direttori.

Art. 18^{vo}

Il versamento dell' ammontare delle Azioni si stabilisce dal Comitato di Direzione a norma delle circostanze, e come si provvede nei paragrafi 2 e 3 dell' Articolo 13. Il Comitato di Direzione dovrà, tosto versata la metà del valore di un' Azione, consegnare agli Azionisti le Cedole per metà di Azione. Queste peraltro devono intendersi sempre soggette alla penalità stabilita nell' Articolo 22 di questo Statuto, ed onde ovviare qualunque malinteso, un estratto di tutti quegli articoli dello Statuto, che le riguardano, verrà indorsato sulle medesime.

Art. 19^{no}

Gli Azionisti non contraggono veruna responsabilità solidale, nè sono tenuti, che pel solo ammontare delle Azioni per le quali si saranno firmati.

Art. 20^{mo}

La domanda di ogni versamento di rata o rate, si fa per mezzo di un avviso, da inserirsi per tre volte consecutive nel *Lloyd* di Malta, ed altro foglio dell' isola.

Art. 21^{mo}

In tale avviso si prefigge un tempo, durante il quale il domandato versamento deve immancabilmente farsi.

Art. 22^{do}

Scorso un mese dalla spirazione di tale periodo, tutte quelle promesse di Azioni, o Cedole per metà di Azione sulle quali non si sarà versata la rata domandata come sopra, s' intenderanno nulle e di nessun valore, e l' ammontare di quelle rate, che talvolta potranno essere state già versate sulle stesse, ed acconto del totale importo di un' Azione devolgerà in favore della Compagnia, senza dritto di verun reclamo da parte dell' Azionista moroso.

Art. 23^{zo}

La nullità di tali promesse di Azioni, e Cedole per metà di Azione, si rende di pubblica ragione mediante un avviso nel *Lloyd Maltese*, ed altro foglio dell' isola, ed una lista delle stesse si tiene affissa nell' Ufficio della Compagnia.

Art. 24^{to}

La cassa della Compagnia si terrà in uno dei Banchi di quest' isola, ed i pagamenti si fanno con *Cecks* sul Banco firmati dal Cassiere, e da due Direttori.

TITOLO QUARTO.
Delle Sedute Generali.

Art. 25^{to}

Le Sedute generali dei Socj si convocano dal Comitato di Direzione. Esse si convocano con un apposito avviso inserito nel *Lloyd Maltese*, ed altri fogli dell' isola, quindici giorni prima di quello stabilito per la Seduta.

Art. 26^{to}

La Seduta generale è costituita da tutti quei Socj, che saranno a presentare titoli per 5 Azioni almeno.

Art. 27^{mo}

Ciascun Socio possessore di 5 Azioni ha il dritto di votare.

Art. 28^{vo}

Venti Socj, almeno, adunati in Seduta generale la costituiscono; e tutto quello, che sarà a maggioranza di voti deliberato s' intende reputato in dritto, ed in fatto obbligatorio, e come approvato dai Socj non intervenuti.

Art. 29^{no}

La Seduta generale si convoca annualmente.

§. 1. Per prendere cognizione dello stato della Compagnia.

- §. 2. Per nominare fra i Socj due o più revisori, per esaminare gli affari della Compagnia, e farne un rapporto.
- §. 3. Per eleggere i nuovi nove Direttori attivi, ed i quattro Direttori supplenti.
- §. 4. Per deliberare sulla continuazione, o cessazione della Compagnia, come è previsto nell' articolo 3.

Art. 30^{mo}

Essa si convoca straordinariamente.

- §. 1. Per nominare il successore in caso di morte, protratta malattia, o ritiro dell' Agente, e del Cassiere.
- §. 2. Tutte le volte che un numero di Socj aventi almeno mille Azioni, la domandassero, specificando l' oggetto.
- §. 3. Tutte le volte, che il Comitato di Direzione a maggioranza di voti, e per qualunqueiasi causa crederà opportuno di convocarla.
- §. 4. Cinque giorni dopo, che i revisori avranno rimesso al Comitato di Direzione il loro rapporto sullo stato della Compagnia.

TITOLO QUINTO.

Della Cessazione della Compagnia.

Art. 31^{mo}

La Compagnia cessa, nei casi previsti nell' Art. 3.

Art. 32^{do}

Deliberata la cessazione della Compagnia, due Direttori unitamente all' Agente, ed al Cassiere dovranno nel termine di mesi tre vendere, e liquidare ogni interesse spettante alla medesima, e formare lo stato finale, il quale verrà sottomesso ad una Seduta generale, per indi incaricare i Revisori giusto le disposizioni nell' Art. 29. §. 2.

